



## CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

[www.comune.castellanza.va.it](http://www.comune.castellanza.va.it)

e-mail: [comune@comune.castellanza.va.it](mailto:comune@comune.castellanza.va.it)

Pec: [comune@pec.comune.castellanza.va.it](mailto:comune@pec.comune.castellanza.va.it)

V.le Rimembranze, n. 4 - Varese Cap. 21053

☎ 0331526111

C.F. 00252280128

*ORDINANZA N° 119 del 18.05.2020*

**OGGETTO:**  
*ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PREVENTIVO PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE ED AI GIARDINI PUBBLICI.*

### IL SINDACO

Visti:

- ✓ il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 547 del 17/05/2020;
- ✓ le proprie disposizioni:
  - nr. 0010205/2020 del 04/05/2020,
  - nr. 110 del 12/05/2020;

*Ritenuto di ridefinire mediante il presente atto le statuizioni di cui alle sopra esposte ordinanze proprie, garantendo l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici;*

*Ritenuto di procedere, in ragione di successive analisi in merito di emerse necessità operative dell'Ente legate alla necessità di rispondere quanto meglio possibile alle esigenze istituzionali e della Comunità;*

*Visto l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;*

*Ricordato che il Sindaco, in forza dell'art. 1 comma 1 lettera e) D.P.C.M. in data 26.04.2020 può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto posto dal precedente punto;*

*Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;*

### **ORDINA**

- ✓ è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;*
- ✓ dal 18 Maggio 2020 è di nuovo consentito il libero accesso ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici;*
- ✓ le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse sino a nuova disposizione;*
- ✓ è consentito l'accesso nelle individuate aree cani presente ad un solo animale ed ad un solo accompagnatore alla volta per un tempo non superiore a 10 minuti.*

### **RICORDA**

*nel merito, che ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 547 del 17/05/2020 sopra citata:*

- ✓ ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*
- ✓ non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.*

*Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti in materia od intervenute esigenze o disposizioni.*

*Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.*

*Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio on-line e comunicata alla Prefettura UTG ed agli organi competenti.*

*Copia della medesima è altresì per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale*

*interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267.*

*A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente T.A.R., oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi di legge.*

*Castellanza, 18.05.2020*

*Il Sindaco  
Mirella Cerini*